

**DIRITTO E IMPRESA****Osservatorio Fondazione Bruno Visentini - Ceradi**

A cura di Valeria Panzironi

# Segreto industriale, pressing Ue sul diritto interno

di **Valeria Falce**

**N**ella cosiddetta Data driven economy si rafforza il valore strategico dell'informazione, nella sua duplice veste. Quella pubblicamente disponibile, accessibile grazie e attraverso la rete, che diventa parte di raccolte dinamiche ed interattive; e quella confidenziale, anch'essa tipicamente condivisa attraverso la rete, il cui valore economico è strettamente legato al suo mantenimento in regime di riservatezza. Ora, mentre le raccolte di informazioni sono tuttora protette dalla direttiva sulle banche dati 96/9/CE (appena sottoposta a una nuova consultazione in sede europea), il segreto commerciale è disciplinato oggi dalla direttiva 2016/943/UE, da recepire in Italia entro maggio 2018.

Numerosi sono i punti fermi della regolazione europea, in larga misura già acquisiti nel nostro ordinamento (codice della Proprietà industriale).

Innanzitutto, la nozione di segreto che è riservata alle informazioni che:

- ❶ non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
- ❷ abbiano valore commerciale in quanto segrete;
- ❸ siano sottoposte, da parte della persona che lecitamente le controlla, a misure adeguate a mantenerle segrete.

In secondo luogo, l'elencazione delle ipotesi più rilevanti di acquisizione illecita: che si estende a ogni caso di appro-

priaione, utilizzo o divulgazione effettuata senza il consenso del detentore del segreto e attraverso l'utilizzo di mezzi illeciti, o in violazione contrattuale di un accordo di riservatezza, o attraverso qualsiasi altra condotta che, in tali circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali.

In terzo luogo, l'allargamento del bacino delle responsabilità: anche al soggetto, che al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, fosse a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava o lo divulgava.

In quarto luogo, lo sdoganamento dei comportamenti leciti: decompilazione e creazione indipendente (attraverso l'analisi della sua struttura, funzione e operatività), al pari di qualunque altra condotta che risulti conforme al paradigma della correttezza professionale.

In quinto luogo, il riconoscimento degli strumenti di diritto civile invocabili per contrastare i comportamenti illeciti: l'ordine di cessazione, il divieto di utilizzo e divulgazione non autorizzata di segreti, il sequestro e la distruzione dei prodotti che incorporano il segreto commerciale illecitamente acquisito.

Il quadro che si va delineando, però, è solo apparentemente chiaro, complicandosi per via di un grappolo di altre previsioni di natura spuria.

Ad esempio, tanto le condotte lecite quanto quelle illecite risentiranno del diritto dell'Unione o del diritto nazionale,

che ora potranno qualificare lecite condotte di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale ove richiesto o autorizzati (articolo 3, comma 2), ora, viceversa, potranno respingere una richiesta di applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela del segreto qualora la sua presunta acquisizione, utilizzo o divulgazione siano avvenuti al fine di tutelare un (non meglio definito) "legittimo interesse" riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale (articolo 5 lettera d).

Ancora, sarà legittima l'utilizzazione (non autorizzata) del segreto per l'esercizio di diritti "altri", come quello all'informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o loro rappresentanti, l'esercizio dei diritti dei lavoratori e dell'attività sindacale; la libertà di espressione e d'informazione nell'interesse pubblico generale; la rivelazione di una condotta scorretta o illecita nel perseguimento dell'interesse pubblico generale (articoli 3 e 5).

Anche il legislatore nazionale, insomma, dovrà garantire in sede di recepimento che il segreto industriale è fondamentale per consolidare l'Unione dell'innovazione, ma che in caso di contrasto con l'esercizio dei diritti fondamentali, sono questi ultimi a prevalere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

